

PRESENTAZIONI DELLE DISSERTAZIONI DI DOTTORATO

I. LA VIE FRATERNELLE: ÉTUDE THÉOLOGIQUE ET JURIDIQUE DU CANON 602

L'oggetto della nostra inchiesta è il canone 602 che recita:

*Vita fraterna, unicuique instituto propria, qua sodales omnes in peculiarem veluti familiam in Christo coadunantur, ita definiatur ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam. Fraterna autem communione, in caritate radicata et fundate, sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis*¹.

Tramite nostra ricerca abbiamo percorso praticamente cento anni di diritto della vita consacrata, approfondendo un tema di particolare importanza in questa area.

Per presentare succintamente il frutto dello studio intrapreso, utilizzeremo il seguente piano:

- lo scopo, la rilevanza e la pertinenza di questo argomento;
- il metodo e i limiti della ricerca;
- la struttura e il contenuto della dissertazione;
- alcune questioni aperte in vista di ricerche future.

¹ «La vita fraterna propria di ogni istituto, per la quale tutti i membri sono radunati in Cristo come una peculiare famiglia, sia definita in modo da riuscire per tutti un aiuto reciproco nel realizzare la vocazione propria di ciascuno. I membri poi, con la comunione fraterna radicata e fondata nella carità, siano esempio di riconciliazione universale in Cristo».

1. Lo scopo, la rilevanza e la pertinenza dell'argomento

Possiamo sintetizzare la nostra ricerca come la risposta alla *domanda fondamentale*: quale è l'origine del canone 602, il fondamento teologico dell'espressione *vita fraterna* e la sua applicazione concreta negli Istituti di vita consacrata.

A questo scopo, il nostro approccio è consistito nel partire dal Codice del 1917, verificando gli eventuali rapporti di continuità (le *Fontes*² dell'attuale canone 602 non esprimono nessun legame con la codificazione precedente), quindi determinare gli orientamenti dati dal Concilio Vaticano II — e dal magistero che ne seguì immediatamente — che affluirono nella legislazione del Codice del 1983, la quale in seguito sarà attuata e approfondita.

La scelta dell'argomento nasce dall'attualità permanente della questione della *vita fraterna* nella vita consacrata, nonché dalla constatazione della mancanza di uno specifico studio sistematico. Anche se può sembrare strano, una difficoltà incontrata nella nostra ricerca è la mancanza di materiale bibliografico: tra la ventina di articoli direttamente legati alla vita fraterna, la stragrande maggioranza riguarda la vita fraterna negli Istituti religiosi e solo due appaiono come un approccio canonico. Questo probabilmente perché il concetto di *vita fraterna* non evoca immediatamente un carattere giuridico.

Data questa situazione, non sembrava inutile fare una ricerca scientifica sul canone 602 per offrire un primo contributo a quello che sembrava essere una carenza sul piano canonico. Così, la ricerca si è sforzata di rispondere alla *domanda fondamentale* sopra indicata. A questo fine ci sembrava importante verificare non solo *la continuità e la discontinuità* del canone 602 rispetto alla precedente

² Cf. *Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus fontium annotatione et indice analitico-alphabetico auctus*, Città del Vaticano 1989.

tradizione canonica, ma anche chiedere i motivi che hanno portato alla stesura di questo nuovo canone; di indagare la sua natura teologica e giuridica; di interrogare le dinamiche interne derivanti dal suo contenuto; di individuare ciò che è rimasto in ombra o quello che è stato successivamente sviluppato.

Visto che l'argomento è nuovo, abbiamo dovuto esaminare diversi testi originali. Sembrava necessario, per capire a fondo la problematica del soggetto. Dunque, certe traduzioni sono inedite — in particolare quelle relative alle fasi antepreparatoria, preparatoria e alle sessioni del Concilio, e ai dibattiti intorno alla redazione del canone 602 — e, sul piano scientifico, mirano a rendere lo studio dell'argomento più esatto ma anche più accessibile. Un altro aspetto mette in risalto l'originalità della ricerca: la tesi ha un profilo di studio di diritto comparato, perché offre l'analisi del diritto proprio di alcuni Istituti di vita consacrata.

La tesi, che ha cercato di affrontare l'argomento in un quadro il più completo possibile, si presenta come un contributo scientifico alla comprensione del canone 602 sulla *vita fraterna* nella vita consacrata, nella scia del rinnovamento ecclesiale della vita consacrata che il Concilio Vaticano II ha voluto promuovere e che il Codice del 1983 ha integrato.

2. Il metodo e i limiti della ricerca

Il metodo ed i limiti di questo lavoro ci permettono di rispondere alla questione di come impostare e studiare una ricerca sulla *vita fraterna* enunciata nel canone 602. A tale riguardo è stata davvero una sfida strutturare un ordine con cui effettuare lo studio, in modo che vengano chiariti i limiti della ricerca ed il traguardo del nostro lavoro sull'oggetto indagato.

Abbiamo adottato un metodo di lavoro che, facendo un percorso cronologico e contestuale, ha cercato di mantenere due livelli di ricerca: teologico e giuridico, sotto

uno sfondo storico-esegetico, con una dimensione analitico-interpretativa dell'evoluzione della norma. Ciò al fine di preservare un rapporto di reciprocità e complementarietà tra i due assi, anche se abbiamo privilegiato l'ambito canonico. Per questo motivo, riteniamo di aver evitato una lettura del canone 602 che ci avrebbe allontanato dalla sua espressione giuridica concreta e che ci avrebbe portato a perdere di vista la sua considerazione unitaria e globale.

Per altro, la nostra ricerca si è limitata al Codice della Chiesa cattolica latina e non si estende al *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. Un altro limite che ci siamo dati era quello di studiare il nostro soggetto solo negli Istituti di vita consacrata, vale a dire, gli Istituti religiosi e gli Istituti secolari. D'altra parte, per rendere il canone 602 più attuale e dinamico, abbiamo analizzato il diritto proprio di quattro istituti: questo ci sembrava sufficiente ad illustrare il nostro tema. Tuttavia, si tratta anche di un limite che non ha la pretesa di fissare una visione esaustiva della *vita fraterna* applicabile alla diversità degli Istituti di vita consacrata.

3. Struttura, contenuto e scoperte della dissertazione

Le considerazioni precedenti spiegano la struttura del nostro lavoro, caratterizzato da tre fasi: la *prima* volge uno sguardo accurato sul Codice del 1917 ed il suo rapporto con il canone 602, così come la redazione di *LG* e di *PC*; la *seconda*, partendo dal Concilio, analizza il magistero post-conciliare fino alla vigilia della promulgazione del nuovo Codice, nonché la redazione del canone 602; la *terza* valorizza l'applicazione del canone 602, i successivi contributi magisteriali sulla *vita fraterna* fino al Papa Francesco, ed apre una prospettiva sulle nuove associazioni.

Nella *prima parte* abbiamo cercato di mettere in evidenza le fonti — indirette e dirette — della legislazione del canone 602. È stato necessario, quindi, uno studio di livello storico delle fonti.

Per affrontare il concetto di *vita fraterna* del canone 602 ci siamo riferiti al Codice del 1917 (capitolo I). Il canone in esame non trova la sua fonte originale nel Codice pio-benedettino, ma un legame lo si trova di fatto con la nozione di vita comune (cf. canoni 487 e 594 del Codice del 1917), ripresa nel nuovo canone 607 §2. Questa era considerata dai canonisti sotto un doppio concetto: 1. quello di vita comune *materiale* o *sensu strictu*, che accentua la convivenza effettiva; 2. la vita comune *formale* o *latu senso*, che mette in evidenza il rapporto giuridico stabilito dalla incorporazione ad un istituto.

La creazione degli Istituti secolari ci ha fatto capire che questa nuova categoria di istituti ha vita comune *formale*, ma non necessariamente *materiale*. In effetti, i suoi membri stabiliscono legami giuridici e si sottomettono, secondo le costituzioni, all'autorità competente. Questo corrobora il fatto che la vita comune in senso *formale* d'incorporazione è sempre necessaria a tutti gli Istituti di vita consacrata — secondo questa nuova denominazione — ma non nel senso *materiale* di regolarità comune di vita. La *vita fraterna* del canone 602 integrerà a modo suo queste sfumature giuridiche.

Le fasi di preparazione del Concilio Vaticano II (capitolo II) non dedicano un capitolo speciale alla *vita fraterna*. Tuttavia, viene presentata la questione di stabilire nuove relazioni interpersonali nella vita di una comunità religiosa. L'approccio iniziale dei periodi antepreparatorio e preparatorio sulla vita religiosa era essenzialmente giuridico. Ma in queste fasi inizia una reale prospettiva di cambiamento ed emerge l'argomento personalistico — evidenziando il rispetto dovuto all'individuo e alla sua dignità — e l'incoraggiamento a rapporti più evangelici segnati dalla carità.

Il processo di elaborazione di *LG VI, De religiosis*, è stato faticoso (capitolo III). La *comunione fraterna* (*LG 43*) è presentata nell'ordine di supporto al perfezionamen-

to dei membri dell'istituto ed ha un impiego limitato alla vita comune religiosa, dove si condivide tutto e dove si vive sotto un'unica autorità ed una stessa regola di vita. Nel testo viene a mancare una visione che presenti la *comunione fraterna* sotto un livello teologico-sacramentale: *LG VI* non la presenta a sufficienza fondata sulla carità in virtù della grazia battesimale della filiazione divina (cf. *Ga* 3,27-28; *LG* 7 e 13). Il decreto *PC 15* è più chiaro: la fraternità è una conseguenza dell'amore che lo Spirito Santo ha infuso nei cuori. Precisamente, il testo latino usa la congiunzione causale *enim*, con la quale si capisce che la carità è la causa della fraternità.

D'altra parte *LG VI* non attribuisce alla *comunione fraterna* una dimensione più ecclesiale: non si supera il carattere di sostegno alla vocazione personale. Di conseguenza, la *comunione fraterna* della vita religiosa non esprime in modo conveniente — nel contesto del capitolo che trattiamo — la *comunione fraterna* intrinseca a tutta la Chiesa, che è «dimora di Dio» (*LG* 6), una «famiglia», «fraternità» (cf. *LG* 6 e 28) che vive nella «fraterna carità» (cf. *LG* 50), di cui lo Spirito Santo è il principio (cf. *LG* 13), e che si compierà nella *communio sanctorum* (cf. *LG* 50).

Lo studio di *PC* (capitolo IV) mostra che la carità perfetta non è solo un obiettivo (cf. *LG* 40) ma anche fonte e motrice (cf. *PC* 1, 6, 15) della fraternità. Si chiede di rivedere il rapporto tra superiori e subordinati e tra i membri della stessa istituzione — sotto la tematica personalista — suggerendo la riforma delle classi ed altre simili distinzioni. Però la *vita in comune* del titolo di *PC 15* — inesistente nel primo schema — ha alquanto ridotto il principio di fraternità alla vita religiosa. Il *PC 15* non è stato in grado di innovare con un titolo più ampio — come *comunione fraterna* o *amore fraterno* oppure *fraternità* — per abbracciare anche gli Istituti secolari. Infatti, il contenuto del *PC 15* sarebbe facilmente, in parte, adeguato al carattere di ogni istituto (cf. *PC* 1): la comunione fraterna suscitata

dalla carità deve animare non solo la vita in comune, nel senso di convivenza, ma anche le relazioni tra quelli che, in forme diverse, condividono la stessa vocazione e si stimolano mutualmente con lo stesso slancio fraterno.

Nella *seconda parte*, dopo aver messo in evidenza una serie di elementi riassuntivi del Concilio sulla vita religiosa e la vita fraterna (capitolo I), siamo giunti al periodo che va dalla fine del Concilio alla promulgazione del nuovo Codice. Il canone 602 è quindi preceduto da un patrimonio consistente, con particolare riguardo ai concetti di *fraternità* e di *vita comune*.

Vediamo nel capitolo II che Paolo VI evoca davanti agli Istituti secolari le differenti possibilità di vivere la comunità e la fraternità. Le sue parole ci ricordano la distinzione tra vita comune *formale* e vita comune *materiale*. Supponendo che gli Istituti secolari hanno anche una vita comune, sarebbe non solo nel contesto di convivenza reale — in quanto è del tutto possibile — ma anche da altri legami sopra evocati. Inoltre, il Papa segnala che le strutture disciplinari devono essere vissute sotto il segno della carità fraterna, che tocca il fondo e la forma. In questo periodo Giovanni Paolo II non fornisce elementi fondamentalmente nuovi. Tuttavia si delinea una riflessione più esplicitamente trinitaria. Il suo magistero posteriore svilupperà le conseguenze, inclusivamente per la vita fraterna. La virtù teologale della carità — dono dello Spirito che procede dal Padre e dal Figlio — è il principio spirituale che stabilisce legami fraterni. Il magistero pontificio post-conciliare — tra cui i documenti della CIVCSVA — è fedele alle intuizioni del Concilio Vaticano II: ci si riferisce costantemente, si approfondiscono alcuni elementi dottrinali, si offrono orientamenti normativi.

Nel periodo in esame, il concetto di *vita fraterna* resta comunque più legato alla vita religiosa. Quale soluzione offre il *Codex* ad una terminologia che, in ultima analisi, sembra ancora ambigua? L'*iter* di redazione del canone 602

(capitolo III) dimostra la volontà di sostenere rapporti più evangelici. L'esegesi fa capire che la sua fonte è il decreto conciliare *Perfectae caritatis* 15 e, indirettamente, la costituzione *Lumen Gentium*, in particolare il capitolo VI. Il tema della *vita fraterna* proviene dal Concilio Vaticano II.

La ragione che giustifica l'uso del termine *vita fraterna* è data dai redattori del canone 602: il termine, per ragione teologica, viene usato per evidenziare l'esercizio della carità. In conformità con i *Principia generalia*, l'espressione *vita fraterna* entra nel Codice come manifestazione di un principio teologico, la carità fraterna, che deve animare la dimensione giuridica. Gli aspetti teologici e giuridici sono strettamente collegati nel testo: la carità fraterna non è solo un principio che guida il diritto ma diventa essa stessa una norma del diritto; non è semplicemente una esortazione, ma un obbligo *per* e *tra* i membri degli Istituti di vita consacrata.

La *vita fraterna* — o il suo sinonimo *comunione fraterna* — è quindi la testimonianza della carità divina all'opera. La *vita fraterna* è *in caritate radicata et fundata*; inoltre, la carità vissuta in *vita fraterna* è propria di ciascun istituto (*unicuique instituto propria*) e deve essere definita; d'altra parte, la carità vissuta nella *vita fraterna* è una testimonianza (*sodales exemplo sint universalis in Christo reconciliationis*) ed un supporto (*ut cunctis mutuo adiutorio evadat ad suam cuiusque vocationem adimplendam*); infine, la carità come risposta alla chiamata alla santità, deve condurre a Cristo che ci introduce nella comunione trinitaria.

La posizione e il contenuto veramente generale del canone 602 significa che è una norma valida per entrambi gli Istituti: religiosi — i cui membri *vitam fraternam in communi ducunt* — e secolari — i cui membri vivono la loro vocazione *vel soli, vel in sua quisque familia, vel in vitae fraternae coetu*. Si vede che è un passo significativo per l'attuazione delle esigenze conciliari e post-conciliari

sull'importanza e sulla promozione dei rapporti dei membri degli Istituti di vita consacrata nella comune prosecuzione della perfezione della carità.

La *terza parte* è riservata alla legislazione intorno al canone 602. Il capitolo I presenta il quadro codiciale a partire dal quale il diritto proprio deve confezionare le sue norme ed organizzare la *vita fraterna*. Infatti, il canone 602 riconduce a lui altri canoni degli Istituti di vita consacrata. L'utilità di tale quadro esegetico del diritto comune risiede nel servire da punto di riferimento al diritto proprio, facilitando lo studio coerente di diritto comparato sui testi legislativi di alcuni istituti.

La *vita fraterna* che appartiene in modo proprio agli Istituti religiosi — oltre alla sottomissione al superiore (cf. can. 608) e alla stessa regola di vita, che risultano dell'integrazione all'istituto — comporta diversi elementi che la sostengono, come: l'esistenza di una casa come luogo di vita (cf. can. 608; erezione: cf. cann. 609 e 611) secondo il carattere e le finalità specifici (cf. cann. 611, 1° e 2°, 676); la clausura (cf. can. 667 §1), che deve essere rispettata per sostenere la fraternità; la condivisione di vita quotidiana (cf. can. 665 §1) anche se con possibili permessi di assenza (cf. cann. 665, 686 et 687); un oratorio o una cappella per celebrare la Messa, altre celebrazioni liturgiche e per conservare l'Eucaristia (cf. cann. 608, 611, 3° e 619); la partecipazione di ciascuno al bene dell'istituto (cf. cann. 618, 631, 633). La *vita fraterna* comporta inoltre — secondo la povertà professata — la dipendenza dall'istituto per tutti i bisogni legittimi (cf. cann. 610, 619, 668 §3, 670). Così, questa povertà si manifesta collettivamente nella testimonianza di comunità fraterne (cf. cann. 634 §2, 640), ma anche personalmente — oltre alla dipendenza — tramite l'abito (cf. can. 669).

Gli Istituti secolari sono una forma di vita consacrata dove la *vita fraterna* si vive in modo specifico (cf. can. 714). La legge universale ricorda alcuni elementi che fa-

voriscono questa fraternità: l'unità di spirito, nella condivisione dello stesso carisma e degli stessi obiettivi (cf. cann. 716 §2 e 717 §3); la fedeltà alla vocazione e all'azione apostolica, sostenute da vari mezzi (cf. can. 719: la preghiera, la *lectio divina*, i ritiri annuali ed altri esercizi spirituali, l'Eucaristia, il sacramento della penitenza, la direzione spirituale); la partecipazione attiva dei membri alla vita dell'istituto (cf. cann. 716 §1 e 717 §3); l'esercizio dell'autorità che deve garantire l'unità (cf. can. 717).

Procedendo a questa osservazione ermeneutica attraverso la comparazione del diritto proprio di alcuni istituti (monastico, contemplativo, apostolico, secolare) prima dal Concilio e dopo la codificazione del 1983, percepiamo non solo la necessaria ripresa dei canoni specifici alla *vita fraterna* ed una serie di elementi normativi particolari, ma anche una certa continuità con il diritto proprio di prima del Concilio. La grande novità sono gli elementi teologici. Abbiamo potuto identificare i tratti tendenzialmente comuni della *vita fraterna* nei campioni degli istituti studiati, considerandoli — in modo ipotetico — come caratteristici anche di altri istituti o, almeno, come una certa tendenza generale.

Il capitolo II esamina il contributo magisteriale post-codificazione sulla *vita fraterna*. La lettura del canone 602 si arricchisce di una base teologica più approfondita. Il concetto di *vita fraterna* è radicato nella comunione d'amore della Santissima Trinità, nella quale è introdotto quello che «il battesimo ha unito a Cristo» (Gal 3,27). La comunione è la realtà misterica profonda della Chiesa, composta da diversi membri (cf. 1Cor 12,27). La *vita fraterna* — elemento fondamentale della vita consacrata — è così partecipazione e manifestazione di questa comunione per il mondo e per la Chiesa stessa.

I documenti della CIVCSVA, dopo la nuova codificazione, affrontano aspetti della *vita fraterna* del canone 602 che devono necessariamente figurare nelle norme proprie

per così esigerne il rispetto. Il diritto proprio³ specificherà — a seconda della natura di ogni istituto — i modi di espressione della comunione fraterna, come ad esempio: i *mezzi spirituali*⁴; i *mezzi umani e cristiani*⁵ per stimolare l'*affectus fraternus*; i *mezzi disciplinari*⁶. Quando questi mezzi sono messi in opera la comunione non può che essere approfondita e la *vita fraterna* sostenuta.

Alla fine della nostra ricerca (capitolo III), guardiamo le nuove associazioni di fedeli per aprire il concetto di *vita fraterna* ad altre forme di comunione. La nostra ricerca sulle nuove associazioni mette in evidenza il fatto che questi luoghi di vita evangelica — in cui il carisma è condiviso ugualmente tra i battezzati di pari dignità e diverse condizioni di vita — sono ricchi di dottrina conciliare sulla comunione del popolo di Dio.

Queste associazioni esprimono a modo loro la fraternità cristiana nella carità, nella comune ricerca della santità. A volte mostrano una terminologia tipica della vita consacrata, in particolare quella di *vita comune* o *vita in comunione* oppure *vita comunitaria* per esprimere varie forme di relazioni istituzionali che evocano la distinzione *formale* e *materiale* inizialmente indicata. Queste realtà ecclesiali — che devono essere regolate dal diritto — arricchiscono l'esperienza di comunione nella carità, mostrano l'armo-

³ Le regole, le costituzioni ed altri regolamenti.

⁴ E.g. la celebrazione eucaristica e la Liturgia delle Ore, i ritiri, la preghiera personale, la revisione comune di vita e il perdono nella carità, condivisione di esperienze apostoliche la condivisione delle esperienze apostoliche nello spirito dell'istituto e la cooperazione reciproca.

⁵ E.g. la formazione intellettuale, gli incontri gratuiti, il dialogo, la condivisione delle informazioni, i contatti, la mensa, l'ascesi, la pazienza, la stima reciproca.

⁶ E.g. un programma chiaro, le riunioni periodiche, la collaborazione attiva alla vita dell'istituto, la relazione con l'autorità e l'obbedienza, il capitolo, i consigli e, per i religiosi, la vita comune in un casa dell'istituto.

nia e la complementarità delle diverse vocazioni, carismi e ministeri che portano alla edificazione fraterna del Corpo di Cristo, secondo la volontà del Padre, sotto la guida dello Spirito Santo. La comunione fraterna nella carità è l'identità teologica profonda delle diverse forme di vita, il suo *ethos*, la realtà sociale della Chiesa.

4. Questioni aperte, prospettive future di ricerca

Il canone 602 sulla *vita fraterna* è senza dubbio una nuova norma che, pur dando continuità ad una tradizione giuridica, ha ampliato il significato e la profondità dei legami istituzionali negli Istituti religiosi e negli Istituti secolari. La tesi può contenere elementi da approfondire e prospettive per una futura ricerca da parte di coloro che desiderano sviluppare ulteriormente uno o altro argomento qui a malapena menzionato.

Pensiamo, per esempio, alla possibilità di studiare la nozione di *vita fraterna* propria alle forme individuali di consacrazione: l'ordine delle vergini e gli eremiti (cf. cann. 603 e 604). Come il vescovo diocesano potrebbe integrare nel loro regolamento personale elementi adeguati di *vita fraterna*? In effetti, queste forme individuali non sono vocazioni di isolati, ma anche loro sono chiamati a quella comunione che è rinforzata dalla nuova consacrazione. Inoltre, la constatazione di *personalismo comunitario* sottostante al nostro argomento potrebbe far intravedere uno studio di questa corrente nell'ambito del diritto della vita consacrata e in diverse sue istituzioni canoniche.

Si può anche scorgere le sfide presenti nelle nuove associazioni, nelle quali alcune problematiche non sono ancora sufficientemente chiarite. Quanto ai membri degli Istituti di vita consacrata, in che misura essi possono aderire ad una nuova comunione fraterna senza conflitti di carismi e di autorità con i vincoli già stabiliti? Possiamo citare altre questioni aperte riguardo queste nuove associazioni: in che misura l'adesione ad un carisma che genera una in-

tensa comunione integra e congiunge la specificità di ogni vocazione? L'autorità al servizio della *vita fraterna* ha un potere ecclesiastico o è semplicemente una funzione di coordinamento? Qual è il ruolo del clero in questa comunione fraterna, visto che l'incardinazione lo mette in comunione con una Chiesa particolare? Queste domande meriterebbero di essere attentamente considerate e più approfondite.

Resta il fatto che la *vita fraterna*, specifica ai vari Istituti di vita consacrata, è una missione da riempire ed un luogo teologico di testimonianza evangelica. La norma canonica la serve e la sostiene.

NILSON LEAL DE SÁ, CB